



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo "Pablo Neruda"
Via Casal del Marmo n. 212 - 00135 Roma
Cod. Fisc. 97714290588

✉ RMIC8GR00L@istruzione.it - Rmic8gr00l@pec.istruzione.it
☎ 06/30819741 fax 06/30819741

Circolare n. 198

Roma, 05.02.2022

Ai Genitori degli Alunni della SI – SP – SSPG
Ai Docenti dell'IC
Ai Referenti Scolastici COVID
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito

Oggetto: Nuova gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 ai sensi del Decreto Legge n. 4 - 4.2.2022 – ALLEGATI.

Il Decreto Legge n. 5 del 4.2.2022 introduce delle novità nella gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2, entrate in vigore da sabato 5 febbraio 2022, che verranno applicate da lunedì 7 febbraio p.v., ovvero:

SCUOLA DELL'INFANZIA

- **fino a quattro casi di positività** accertati tra i bambini presenti nella sezione, l'attività educativa e didattica prosegue **per tutti in presenza** con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Alla prima comparsa di sintomi è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare (T0), anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Se i sintomi persistono nei giorni successivi ripetere il test al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- **con cinque o più casi** di positività accertati nella stessa sezione, **si applica una sospensione** delle relative attività **per una durata di cinque giorni**.

SCUOLA PRIMARIA

- **fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue **per tutti in presenza** con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Alla prima comparsa di sintomi è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare (T0), anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Se i sintomi persistono nei giorni

successivi ripetere il test al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

- **con cinque o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, **l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'ideale certificazione **di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19. **Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.**

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- **con un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza**, con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- **con due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, **l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'ideale certificazione **di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. **Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.**

ULTERIORI DISPOSIZIONI DELL'ART.6

1. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. (Art. 6, Comma 2)
2. Nella Scuola dell'Infanzia la sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. (Art. 6, Comma 4)
3. Per la Scuole Primarie e Secondarie di I Grado si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. (Art. 6, Comma 4)
4. Le misure disposte nei casi antecedenti la data del 5 febbraio 2022 vengono ridefinite sulla base di quanto previsto dall'Art. 6 del Decreto Legge n. 5 del 4.2.2022 che abroga la precedente normativa. (Art. 6, Comma 4)

INDICAZIONI PER I GENITORI E DOCENTI

Sulla base di quanto disposto dalla nuova norma appare evidente che:

1. La quarantena, in tutti i casi, **viene ridotta da 10 a 5 gg.**
2. Il T0/T5 sono obbligatori **solo** alla comparsa di sintomi riconducibili ad un'infezione da COVID19. (Tuttavia **si consiglia** un controllo T0 quando si ha notizia di un compagno positivo in classe).

3. Gli Alunni che hanno effettuato il test di controllo (T0/T5), **per comparsa di sintomi**, esibiranno solo l'esito negativo dello stesso senza alcuna certificazione medica e, nel caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, basterà l'autocertificazione .
4. Nel caso di Alunni che abbiano avuto un contatto stretto con un positivo **al di fuori** dell'ambito scolastico, è necessario rivolgersi al proprio medico che attesterà inizio/fine quarantena.
5. Gli Alunni che rientrano dai 5 giorni di quarantena, dovuta a contatti in ambito scolastico, dovranno esibire l'esito negativo del test, senza alcuna certificazione medica.
6. Il Decreto Legge impone di modificare i provvedimenti in essere di sospensione della didattica in presenza per renderli coerenti con le nuove disposizioni, pertanto, nella Scuola Primaria e Secondaria, l'erogazione della DAD/DID avverrà solo per la durata della quarantena.
7. Lunedì 7 Febbraio 2022 **rientreranno**:
 - A. Tutti gli Alunni/Classi della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado che dimostrino di avere i requisiti sanitari per effettuare la didattica in presenza, ovvero:
 - avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
 - essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - avere effettuato la dose di richiamo (se prevista).
 - Per tali Alunni si richiede l'esibizione dei documenti attestanti le condizioni di cui sopra, in formato cartaceo, che verranno controllati dai Docenti di Classe delegati dal Dirigente Scolastico.**
 - B. Tutti gli Alunni/Classi della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado che **non** posseggono i requisiti sanitari del punto A, ma abbiano già effettuato una quarantena di 5 giorni conclusa con un tampone di controllo con esito negativo (Vedi punto 5).
8. Si ricorda che a norma della Nota Regione Lazio n. 719344 del 15.9.2021 nel caso di Alunni positivi il PDS/MMG **dovrà attestare** la guarigione per il rientro a scuola. Per gli Alunni contatti stretti con compagni positivi **non è prevista** la certificazione medica per il rientro a scuola a norma della Nota Regione Lazio n. 114861 del 5.2.2022.

ALLEGATI:

- D.L. n. 4 - 4/2/2022
- Nota Regione Lazio n. 114861 - 5/2/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Brunella Martucci
Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs. 39/93